



Istituto Autonomo Comprensivo Statale *Pignataro Maggiore-Camigliano*

di Scuola dell'Infanzia, Scuola Primaria e Secondaria di 1° grado ad indirizzo musicale

Via A. Iannotta,17 Tel. e fax 0823/871273
Cod. fisc. 93098350619 (Distretto Scolastico n° 17)

ISTITUTO COMPRESIVO STATALE
"PIGNATARO MAGGIORE - CAMIGLIANO"
Prot. 0000091 del 12/01/2021
04 (Uscita)

*Ai docenti della scuola primaria
Loro sedi
Al sito web*

CIRCOLARE N. 47

Il Ministero dell'Istruzione con nota del 4 dicembre 2020 ha trasmesso l'ordinanza e le linee Guida relative alle nuove modalità di formulazione del giudizio descrittivo nelle scuole primarie. Dal corrente anno scolastico 2020/2021 la valutazione periodica e finale degli apprendimenti è espressa, per ciascuna delle discipline di studio previste dalle Indicazioni Nazionali, compreso l'insegnamento di Educazione Civica, attraverso un giudizio descrittivo riportato nel documento di valutazione.

I docenti valutano, per ciascun alunno, il livello di acquisizione dei singoli obiettivi di apprendimento individuati nella progettazione annuale e appositamente selezionati come oggetto di valutazione periodica e finale.

L'ordinanza, in coerenza con la certificazione delle competenze per la quinta classe della scuola primaria, individua i seguenti quattro livelli di apprendimento:

Avanzato: *l'alunno porta a termine compiti in situazioni note e non note, mobilitando una varietà di risorse sia fornite dal docente, sia reperite altrove, in modo autonomo e con continuità.*

Intermedio: *l'alunno porta a termine compiti in situazioni note in modo autonomo e continuo; risolve compiti in situazioni non note, utilizzando le risorse fornite dal docente o reperite altrove, anche se in modo discontinuo e non del tutto autonomo.*

Base: *l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e utilizzando le risorse fornite dal docente, sia in modo autonomo ma discontinuo, sia in modo non autonomo, ma con continuità.*

In via di prima acquisizione: *l'alunno porta a termine compiti solo in situazioni note e unicamente con il supporto del docente e di risorse fornite appositamente.*

I livelli di apprendimento devono essere riferiti agli esiti raggiunti da ogni alunno in relazione agli obiettivi di ciascuna disciplina. Nell'elaborare il giudizio descrittivo si terrà conto del percorso fatto e della sua evoluzione.

La valutazione degli alunni con disabilità certificata sarà correlata agli obiettivi individuati nel Piano educativo individualizzato (PEI), mentre la valutazione degli alunni con disturbi specifici dell'apprendimento terrà conto del Piano didattico personalizzato (PDP).

Tutti i docenti di Scuola Primaria sono invitati a leggere con attenzione l'Ordinanza del Ministero dell'Istruzione n. 172 del 4/12/2020 e le relative Linee Guida per la formulazione dei giudizi descrittivi.

COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di classe riunito per lo scrutinio, intermedio e finale, è un organo collegiale giudicante perfetto che esige la presenza di tutti i suoi componenti per la validità delle deliberazioni da assumere: deve quindi operare con la partecipazione di tutti i suoi componenti.

SOSTITUZIONE DEL DOCENTE ASSENTE

Sempre per il principio del “Collegio perfetto” già espresso, nel caso un docente sia assente per malattia o per collocamento in altra situazione di “status” che ne giustifichi l’assenza (permesso per gravi motivi personali o familiari; congedo parentale, ecc.) deve essere sostituito da un altro docente. Della sostituzione va fatta debita menzione nel relativo verbale.

I Docenti invece che dovessero assentarsi per improvvisi problemi, si fa riferimento esclusivamente a problemi di salute, devono far pervenire al docente coordinatore una copia del proprio registro e della propria valutazione.

Il Docente, ovviamente, deve aver inserito tutte le proprie valutazioni nel R.E.

Non saranno autorizzati permessi di studio, etc.. Si invitano le SS.VV. a voler evitare assenze per visite mediche che si possano ripetere in altre date.

DOCENTI DI SOSTEGNO

L’art. 15/10 dell’O.M. n. 90/2001 precisa:

“I docenti di sostegno, a norma dell’art. 315, comma quinto, del d.lgs n.297/1994, fanno parte del Consiglio di classe e partecipano, pertanto, a pieno titolo alle operazioni di valutazione, con diritto di voto per tutti gli alunni della classe”.

Gli artt. 2/5 e 4/1 del DPR 122/2009 prevedono:

“I docenti di sostegno, contitolari della classe, partecipano alla valutazione di tutti gli alunni, avendo come oggetto del proprio giudizio, relativamente agli alunni con disabilità i criteri a norma dell’articolo 314, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Qualora un alunno con disabilità sia affidato a più docenti del sostegno, essi si esprimono con un unico voto”.

Dalla lettura sistematica delle norme riportate si ricavano due principi:

1. I docenti di sostegno partecipano al processo educativo di tutti gli studenti della classe e quindi fanno parte a pieno titolo del Consiglio di classe con diritto di voto per tutti gli allievi della classe, certificati e no;
2. Se ci sono però più docenti di sostegno che seguono lo stesso studente con disabilità, questa partecipazione deve “confluire” su un’unica posizione e quindi il loro voto all’interno del Consiglio di classe vale “uno”.
3. Tutti i docenti di sostegno devono partecipare alle operazioni di scrutinio.

INSEGNANTI DI RELIGIONE CATTOLICA E MATERIA ALTERNATIVA ALLA RELIGIONE CATTOLICA

1. Fanno parte, al pari degli altri insegnanti, degli organi collegiali dell'istituzione scolastica e sono quindi tenuti a partecipare alle operazioni di scrutinio.
2. Partecipano alle valutazioni periodiche e finali, ma esprimono il loro voto relativo alla valutazione soltanto per gli allievi che si sono avvalsi dell'insegnamento della religione cattolica/attività alternativa;
3. Per quanto riguarda la propria disciplina, non esprime un voto numerico in decimi, ma uno dei seguenti giudizi: "Ottimo", "Distinto", "Buono", "Discreto", "Sufficiente", "Non suff."

Si rammenta che per tutto ciò che attiene alle operazioni di scrutinio i Docenti sono tenuti ad osservare il **segreto d'ufficio**:

- D.P.R. 3/57 "Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati dello Stato Statuto degli impiegati civili dello Stato", art. 80;
- Art. 15 D.P.R. 10/01/1967 n. 230 – "Tutti i docenti sono tenuti al segreto d'ufficio per quanto attiene sia alle discussioni che avvengono all'interno del Consiglio di classe sulla valutazione, sia agli esiti dello scrutinio che dovranno essere conosciuti dagli alunni solo al momento della pubblicazione dei risultati. Si ricorda che il riferire fatti e circostanze, discussioni o voti dello scrutinio configura il reato di violazione del segreto d'ufficio".

Il Dirigente Scolastico
Prof.ssa Ida Colandrea
Firma autografa omessa
ai sensi dell'art. 3 del D. Lgs. n.
39/1993